

STATO DA MAR

1

Collana della Società Dalmata di Storia Patria

Atti del convegno internazionale
Venezia e il suo Stato da mar /
Venice and its Stato da Mar
Venezia / *Venice*, 9-11 marzo / *March* 2017

a cura di Rita Tolomeo e Bruno Crevato-Selvaggi



ROMA
SOCIETÀ DALMATA DI STORIA PATRIA
2018

SOCIETÀ DALMATA DI STORIA PATRIA
fondata a Zara nel 1926

via Fratelli Reiss Romoli 19
00143 Roma
www.sddsp.it

Presidente: Rita Tolomeo

Stato da mar
Collana della Società Dalmata di Storia Patria
1

In copertina: l'area dello Stato da mar veneziano nel dipinto di Francesco Grisellini e Giustino Menescardi, 1762 Venezia, Palazzo Ducale, Sala delle Mappe (particolare).

2018 © Archivio Fotografico - Fondazione Musei Civici di Venezia.

Autorizzazione alla pubblicazione del 20 giugno 2018 (cod. ord. AF SR2017/0151).

© 2018 Società Dalmata di Storia Patria Roma, La Musa Talia editrice Venezia
ISBN 978-88-942382-3-5

volume pubblicato con il contributo della Regione del Veneto
LR 15/1994
e del governo italiano
L 72/2001 e s.m.

La Musa Talia Editrice
CP 45, 30126 Lido di Venezia
www.lamusatalia.it

DARKO DAROVEC

I GIURAMENTI DI *FIDELITAS*
DELLE CITTÀ ISTRIANE NEL XII SECOLO

Darko Darovec, Università Ca' Foscari Venezia, darovec.darko@gmail.com.

Title. The oaths of fidelitas of the Istrian towns in the 12th century.

Parole-chiave. Venezia. Istria. Fedeltà. Sistema consuetudinario. Riti e cerimonie.

Keywords. Venice. Istria. Fealty. Custom. Rituals and Ceremonies.

Riassunto

Nel XII secolo le principali cittadine istriane prestarono giuramento di fedeltà (*fidelitas*) a Venezia: Capodistria e Isola (1145), Pola (1145, 1149, 1153), Rovigno, Parenzo, Cittanova, Umago, Pirano (1150), Muggia e Trieste (1202). Si trattava di una subordinazione o sudditanza delle città istriane oppure di un modo di stipulare alleanze tra comunità uguali, pur riconoscendo la primazia di Venezia?

Questa relazione sostiene che tali eventi devono essere compresi e interpretati secondo l'allora comune sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti e nell'ambito del rito: omaggio, fede, pace (*homagium, fidelitas, pax*).

Abstract

*In the 12th century, the main Istrian towns swore an oath of fealty (*fidelitas*) to Venice: Capodistria and Isola (1145), Pola (1145, 1149, 1153), Rovigno, Parenzo, Cittanova, Umago, Pirano (1150), Muggia and Trieste (1202). Was it a subordination or subjection of Istrian towns, or a way of forging alliances among equal communities, while acknowledging Venice supremacy?*

*This paper maintains the above events should be understood and interpreted in accordance with the then prevailing custom of conflict resolution and within the framework of the ritual: homage, fealty, peace (*homagium, fidelitas, pax*).*

INTRODUZIONE

Già alcuni dei famosi storici istriani dell'800 e della prima metà del '900, Pietro Kandler ¹, Carlo De Franceschi ², Bernardo Benussi ³ e Giovanni De Vergottini ⁴, hanno dedicato molta attenzione al fenomeno dei cosiddetti giuramenti di «fedeltà» (*fidelitas*), dedicati nel XII secolo alla repubblica di Venezia dalle principali città istriane: Capodistria e Isola (1145), Pola (1145, 1150), Rovigno, Parenzo, Cittanova, Umago (1150), Muggia e Trieste (1202).

Ancora oggi la storiografia è impegnata a chiedersi se questi giuramenti fossero solo un modo per stipulare legami amichevoli tra le comunità uguali oppure per creare delle alleanze contro nemici comuni, o se costituissero addirittura la subordinazione delle città istriane. Oppure se, come dice Kandler, si trattava solo di un atto che «né importava maggior debito che di non osteggiare e tradire»?

In un diverso contesto di eventi storici, questi giuramenti di fedeltà (*fidelitas*) probabilmente avrebbero potuto essere solo una prova delle diversificate attività economiche marittime tra l'Alto Mediterraneo e l'Europa centrale, ma gli eventi successivi testimoniano chiaramente che i giuramenti di fedeltà delle città istriane alla Repubblica di Venezia rappresentavano il primo passo verso la subordinazione diretta delle città istriane. È l'inizio del processo conclusosi solo nel 1420 con il crollo del potere temporale dei patriarchi di Aquileia, ma è anche la base del

¹ PIETRO KANDLER, *Notizie storiche di Pola*, Parenzo, Tipografia di Gaetano Coana, 1876. IDEM, *Codice Diplomatico Istriano (CDI)*, voll. I e II, Trieste, Editore Tipografia Riva, 1986.

² CARLO DE FRANCESCHI, *L'Istria, Note storiche*, Parenzo, Tipografia di Gaetano Coana, 1879, pp. 100-112.

³ BERNARDO BENUSSI, *Nel Medio Evo, Pagine di storia istriana*, «Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», 13 (1897), pp. 309-396. IDEM, *Pola nelle sue istituzioni municipali sino al 1797*, Venezia, a spese della Deputazione, 1923. IDEM, *L'Istria nei suoi due millenni di storia*, Trieste, Tipografico G. Caprin, 1924.

⁴ GIOVANNI DE VERGOTTINI, *L'Impero e la «fidelitas» delle città istriane verso Venezia*, «Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», 53 (1949) Venezia, pp. 87-104. IDEM, *Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il Medio Evo*, vol. I, Roma, a cura della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 1924, pp. 64-95. IDEM, *La costituzione provinciale dell'Istria nel tardo Medio Evo*, «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», 38 (1926), pp. 81-127; 39 (1927), pp. 9-60.

processo che ha condotto verso lo *Stato da mar* veneziano. La cosa che sorprende è pure il fatto che le città istriane all'epoca facessero parte dell'Impero, mentre la Serenissima, almeno per un certo periodo di tempo (1160-1177), venne considerata suo nemico.

Questo saggio sostiene che questi eventi debbano essere compresi e interpretati ai sensi del relativo sistema di risoluzione dei conflitti dell'epoca e nell'ambito del rito: omaggio, fede, pace (*homagium, fidelitas, pax*).

Per comprendere questo processo dobbiamo brevemente tornare fino al nono secolo.

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SOTTO I PRINCIPI GERMANICI

Con l'arrivo dei Franchi, che dopo la vittoria sui Bizantini in Italia nel 788-789 avevano ottenuto l'Istria attraverso trattative e senza occupare militarmente il territorio, si attenuò la necessità di difesa continentale almeno fino alle incursioni ungariche della fine del IX e della prima metà del X secolo. Al nord lo sconfitto stato longobardo (776) lasciò in eredità un confine solido tra il Friuli e l'Istria lungo il fiume Timavo.

Lo scenario così rinnovato non portò all'unione del Friuli e dell'Istria. L'imperatore Ludovico il Pio nell'828 al Concilio di Aquisgrana, a causa degli insuccessi nella difesa al regno, destituì il marchese del Friuli Balderico e divise fra quattro conti la marca sulla quale questi aveva regnato da solo. Queste contee erano: la marca friulana (che non comprendeva tutto il Friuli); l'Istria con il Carso triestino fino alla valle del Vipacco, il monte Nanos e il monte Nevoso (*Snežnik*); la Carniola, per la prima volta configurata così come la si può definire oggi; la Carantania a nord del fiume Drava.

Dopo il trattato di Verdun dell'843, quando i nipoti di Carlo Magno si divisero l'Impero, il confine orientale del regno d'Italia fu fatto coincidere con quello dell'Istria fino al monte Triglav. Lotario ottenne l'Italia, che comprendeva il Friuli e l'Istria, mentre a Ludovico il Germanico spettò il regno dei Franchi orientali, per cui fino al 952 il confine orientale del Friuli e dell'Istria rappresentava anche il limite politico tra questi due stati, che detenevano ordinamenti giuridico-formali propri e distinti.

Nel 952 il re Ottone I, nell'ambito dell'organizzazione della difesa contro gli Ungari, escluse l'Istria e il Friuli dal regno d'Italia e li in-

cluse nel ducato di Baviera. Fu questo uno dei passaggi determinanti per rafforzare l'influenza germanica in Istria, che proseguì ulteriormente quando l'imperatore Ottone II nel 976 formò il ducato di Carinzia, che non comprendeva la Baviera ma di cui facevano parte l'Istria e il margraviato di Verona.

In seno alla nuova compagine ducale, l'Istria aveva un ruolo provinciale autonomo, come attesta l'appellativo assegnato ai duchi, definiti «di Carinzia e d'Istria», come ad esempio Adalberone nel 1000 («*dux Carentani et Hystriae*»), o il suo successore Corrado («*ducatum in Carentano et in Histria*»). L'Istria fu definitivamente costituita in marchesato autonomo quando l'imperatore germanico Enrico IV la concesse in feudo a Ulderico di Weimar (1061-1070). In quell'occasione venne aggregato all'Istria anche il territorio ad est dell'Arsia fino a Fiume, e con ciò si fissò sul piano geografico e amministrativo l'odierno confine orientale della regione, che allora già non comprendeva più Trieste e il suo retroterra, affidati all'autorità dei vescovi triestini.

Il potere giudiziario supremo apparteneva al funzionario dell'ufficio del marchesato. Ad un livello inferiore, invece, non erano previsti ufficiali reali diretti, ma ad esercitare la giustizia erano i signori delle città e dei castelli, anche su territori a loro soggetti. Si tratta di una prerogativa che garantiva una solida autonomia agli organi locali. Ernst Mayer, autore nel 1903 di un saggio ancor oggi fondamentale per comprendere la struttura del potere amministrativo in Istria (e in Dalmazia), si spinge a definire questo caso come una lega di repubbliche cittadine, tenuta assieme dall'autorità superiore del marchese.

Nella carica di signore dell'Istria, a Ulderico di Weimar seguirono il patriarca di Aquileia Sigardo (1077), Enrico di Eppenstein (1078), Popone e Ulderico Weimar-Orlamunde (1090-1102), gli Spanheim (1112-1173), gli Andechs-Merania (1173-1208).

GLI EVENTI POLITICI REGIONALI

Trovandosi i signori feudali istriani lontano dal centro dello Stato e dovendo curare i loro interessi in Germania, erano spesso assenti e lasciavano l'amministrazione nell'Istria ai loro luogotenenti. Ciò comportò l'indebolimento dell'autorità centrale, la frantumazione dell'unità amministrativa e la progressiva formazione delle signorie feudali. Neppure i vescovi e gli abati potevano direttamente gestire il potere nei loro

possedimenti, affidandone la gestione ai loro rappresentanti laici (avvocati), mentre lasciavano la difesa ai singoli feudatari. Col tempo questa “difesa” si trasformò nella sottrazione delle terre. Così durante la seconda metà del XII secolo il conte Mainardo di Schwarzenburg (Castelnero) diventò signore dell’Istria centrale, ponendo in tal modo le basi di quella che sarebbe divenuta successivamente la contea di Pisino. Il matrimonio del conte goriziano Engelbert III con la figlia di Mainardo, che a quel tempo era anche avvocato della diocesi di Parenzo sotto la cui giurisdizione vi era Pisino, agevolò i conti di Gorizia nell’acquisto del titolo di quella contea, ottenuto alla fine del XII secolo. Con una strategia simile si formò pure la signoria dei Duino, nella parte nord-occidentale dell’Istria. In qualità di ministeriali e vassalli dei patriarchi di Aquileia, i signori di Duino ottennero molti feudi sul carso istro-sloveno. Nella prima metà del XII secolo estesero i loro poteri sui feudi di Fiume, Castua, Veprinaz e Moschiena – un feudo costiero, chiamato anche Merania – che appartenevano ai vescovi di Pola.

All’indebolimento del potere feudale unitario in Istria contribuirono anche le città della costa occidentale istriana. Nelle fonti scritte, Capodistria già nel 908 viene citata come *civitas Iustinopolitana*⁵, vale a dire un insediamento urbano chiaramente strutturato. Allo scopo di rimpossessarsi gradualmente dei loro contadi e quindi poter sviluppare indisturbate il commercio marittimo, le città cercarono di liberarsi della sudditanza diretta al potere feudale.

Nel frattempo, ad interferire nei difficili rapporti tra le città istriane, cominciò a comparire sempre più di frequente Venezia, che dal IX secolo era succeduta a Bisanzio nel controllo dei traffici nell’Adriatico.

I CONTATTI DELLE CITTÀ ISTRIANE CON VENEZIA NEL X SECOLO

Durante i secoli IX e X le città istriane condividevano con Venezia due nemici: i Croati, che nell’876 attaccarono Sipar, Umago, Cittanova e Rovigno; e i Saraceni. Il ruolo guida nella lotta contro di loro spettò a Venezia, che seppe mettere a buon frutto tale incombenza. Nel 932, Capodistria, già all’epoca il più importante alleato veneziano in Istria, si impegnò con il doge per la fornitura di 100 anfore di vino all’anno fino

⁵ PETER ŠTIH, *Ženski samostan v Kopru leta 908 - prezrta najstarejša monastična ustanova na ozemlju Republike Slovenije*, in *Otorepčev zbornik*, a cura di Darja Mihelič, Ljubljana, ZRC SAZU, p. 43 (pp. 43-60).

alla sua morte. I cittadini veneziani residenti in Istria avrebbero goduto della massima protezione, analogamente ai capodistriani che avrebbero potuto continuare a muoversi in sicurezza sull'intero territorio veneziano.

All'accordo, di fatto siglato in maniera autonoma tra le due città e senza l'approvazione ufficiale dei vertici del potere, si oppose il marchese istriano Winterio. Nell'intento di voler cancellare gli impegni presi, egli non solo vietò la restituzione dei debiti contratti con i Veneziani, ma iniziò ad usurpare i loro possedimenti e a saccheggiare le loro navi. Dopo le sanzioni economiche veneziane, la pace di Rialto del 933, siglata tra i rappresentanti delle città istriane e Winterio, sancì la vittoria di Venezia, che si vide confermati i privilegi già acquisiti sulla costa istriana e riuscì ad impegnare gli abitanti di quei luoghi ad allertare per tempo i cittadini veneziani in Istria nel caso di minaccia bellica da parte «dell'Italico regno»⁶. Ad avvalorare il fatto che la stipulazione dei contratti tra le città istriane e Venezia avesse luogo all'insegna di una grande autonomia, vi è il trattato siglato tra Capodistria e Venezia, promosso dal conte Sigardo nel 977, appena un anno dopo la nascita del Granducato di Carantania nel 976, quando i veneziani continuavano ancora a riconoscere il predominio bizantino.

I delicati rapporti tra Venezia e l'impero germanico s'incrinarono in concomitanza dell'uccisione del doge Candiano IV nel 976. Le città istriane, in particolare Capodistria, cercarono di trarre vantaggio da questa situazione per ottenere la conferma degli obblighi pattuiti nel 932 e 933 e mantenere solidi i contatti commerciali con Venezia. Il conte Sigardo confermò con gli scabini nell'«*actum in civitate Justinopolim*» – così viene indicata senza fraintendimenti la città nel documento – la promessa (*promissio*) del 932. Per la prima volta la città dovette accogliere un ufficiale ducale che aveva il compito di verificare l'esecuzione delle decisioni prese. Capodistria promise di mantenersi neutrale nell'eventualità che sorgesse una guerra tra Venezia e le città istriane e, congiuntamente a Pirano, ottenne dall'imperatore Ottone II nel 974 il diritto di difendere il territorio con un proprio esercito; concessione, questa, che unitamente al diritto di giudizio in primo grado sottintendeva l'esistenza di un territorio urbano già ampio, governato in assenza del vescovo, ma alla presenza di due ufficiali ecclesiastici subordinati all'autorità laica, vale a dire dal conte Sigardo.

⁶ P. KANDLER, *CDI*, I, a. 932, 933, pp. 155-160.

Con il diploma del 1035 l'imperatore Corrado II, in segno di ringraziamento per la lealtà dimostrata, in tutta probabilità contro l'irrequieto duca carinziano Adalberone, concesse ai cittadini di Capodistria – «*homines habitatores civitatis Iustinopolis, que alio nomine Capras vocatur*» – alcuni luoghi ubicati sul confine verso Momiano, e in seguito Oscurus (*Fontanam fuscam*), Collalto (*Wardaveglam*), Maurijevo (*Vatem Mauriacam*), Chervoi (*Turris capriaca*), Briz (*Curtis Bruce*) «e la terra accanto al Dragogna fino al mare con tutti gli annessi». Fu grazie a questo provvedimento che il possedimento di Capodistria si estese fino al fiume Dragogna al mare, comprendendovi perciò Isola e Pirano. L'imperatore, inoltre, confermò ai cittadini le leggi e le consuetudini giuridiche secondo le quali vivevano i loro antenati – «*legem et rectam consuetudinem qua parentes eorum vixerunt*» – successivamente accordate anche con Venezia con l'intesa del 977. Grazie al diploma imperiale, ai Capodistriani venivano riconosciute ampie prerogative, fra le quali l'immunità dal pagamento dei tributi pubblici, e garantito il diritto al libero commercio in tutti i territori imperiali. Nel contempo, riconoscendo e confermando loro lo status di comunità giuridica, l'imperatore concedeva l'autonomia comunale, attestata già dagli atti degli anni 932, 933 e 977.

LA CRESCITA ECONOMICA DELLE CITTÀ E LA SFERA D'INFLUENZA VENEZIANA

Il dominio veneziano nell'Adriatico si consolidò anche dopo la felice conclusione della spedizione navale punitiva contro i corsari croati e narentani, ai quali Venezia per poter navigare liberamente si può dire che aveva dovuto pagare un pesante dazio per un secolo almeno. Dopo la spedizione, il doge veneziano assunse il titolo di signore (*dux*) della Dalmazia; è da allora che nella notte dell'Assunzione si tiene in laguna la cerimonia del cosiddetto *Sposalizio del mare* in suo onore. Prendiamo un passo riguardante queste faccende dalle *Antichità Italiane* di Gian Rinaldo Carli:

Il Doge nel DCCCCXCVIII uscì con una flotta considerabile, come si legge nella Cronica detta del *Sagornino*, e dal *Dandolo*, che anche in questo articolo la trascrisse esattamente; andò a Grado; indi approdò a Parenzo, dove fu con molta istanza pregato da *Andrea* Vescovo, di entrare in Città, e visitare la Chiesa di s. Mauro; e poi all' Isola di s. Andrea, dove dal Vescovo *Bertaldo* di Pola, e dal Clero, fu visitato. Passò ad Arbe, della qual Isola i cittadini gli giurarono fedeltà, come fecero quei di Veglia; e quindi occupò Zara, Trau, Sebenico: ed avendo con quest'occasione

presi, e fatti schiavi quaranta fra i principali Narentani, il Re *Murcimiro* propose un Trattato di pace, con cui, rinunciando a qualunque diritto di censo si obbligava di lasciare la libertà al commercio de' Veneziani»⁷.

Nel periodo successivo, placati gli scontri con i corsari e con Venezia, le città istriane conobbero una graduale crescita delle loro economie, sostenuta in parte dai traffici connessi alle crociate. S'incrementò la produzione agricola, in primo luogo dell'olio e del vino, e conobbero un ulteriore impulso la pesca e la fabbricazione del sale. I prodotti artigianali poi, smerciati via mare, garantivano lauti guadagni.

La crescita dei traffici e l'impulso economico vennero interpretati da Venezia come un pericolo per la propria economia. Alcuni degli storici istriani menzionati pensano che fosse per queste ragioni che nel 1145 nacque un conflitto nel quale Pola e Capodistria (con unita Isola) furono sconfitte, costrette a prestare il giuramento di fedeltà al doge e fornire aiuti militari alla marina da guerra veneziana⁸. Secondo loro opinione seguì un secondo tentativo di opposizione da parte di Pola (1149) e il rinnovato giuramento di fedeltà (1150), nel quale furono coinvolte anche altre città che avevano preso parte alla rivolta: Rovigno, Parenzo, Cittanova e Umago. Le città istriane furono costrette a promettere navi a titolo di aiuti militari e il pagamento di tributi, generalmente assolti in olio e vino⁹. Quanta importanza desse Venezia alla sottomissione delle località tra Salvore e Promontore, vale a dire la costa adriatica dell'Istria, lo dimostrava l'accoglienza grandiosa riservata nella città lagunare alle truppe vittoriose e ai loro condottieri Morosini e Gradonico¹⁰.

Il Navagero, nella sua *Storia di Venezia*, a. 1150, racconta che, assoggettate le città marittime istriane, il doge veneto aggiungesse agli altri suoi titoli quello di «*Dux totius Istriae*». Questo titolo troviamo nel giuramento prestato dai Parenzani nel 1150 al doge Morosini (*D. Mauroceno Dei gratia gloriosissimo duci Venecie Dalmatie atque Chroacie et tocius Istrie inclito dominatori*), e lo vediamo ripetuto nella rinno-

⁷ GIAN RINALDO CARLI, *Delle antichità italiane, parte quarta, Seconda edizione riveduta dall'autore ed accresciuta*, Milano 1795, p. 219.

⁸ B. BENUSSI, *Nel medio evo*, p. 363-364; Cf. P. KANDLER, *Notizie storiche di Pola*, pp. 31-32; C. DE FRANCESCHI, *L'Istria*, p. 106; G. DE VERGOTTINI, *Lineamenti storici*, pp. 86-87.

⁹ I giuramenti istriani di fedeltà dell'anno 1150 sono pubblicati nell'Appendice di G. R. CARLI, *Delle antichità italiane*, pp. 269-273.

¹⁰ B. BENUSSI, *Nel medio evo*, pp. 375-376.

vazione dello stesso giuramento, il 21 maggio 1205. Ma invano lo si cercherebbe in altri documenti pubblici ¹¹. Nei singoli documenti delle città istriane, invece, il doge veneziano viene quasi sempre indicato con il titolo di *Dominus*.

Alcuni credono che la rivolta di Pola del 1150 fosse stimolata dall'esempio delle città dalmate e dalla speranza di ricevere aiuto dai Pisani, oppure che fosse stata motivata dalla presenza di un sovrano (l'imperatore Corrado III) nella città nel febbraio del 1149 ¹². Proprio in quegli anni tutta l'Istria settentrionale era in lotta contro il vescovo Wernardo di Trieste, per le decime dovute alla sua chiesa. Muggia, Capodistria, Isola, Pirano ed Umago s'erano rifiutate al pagamento delle decime ecclesiastiche, ne era nata una «*maxima werra*» tra le masnade del Vescovo e le milizie della lega cittadina, né la scomunica né l'interdetto valevano a sottomettere i recalcitranti. L'imperatore Corrado III, quando nel 1149 sbarcò a Pola passando per la via di terra attraverso l'Istria riuscì a comporre la pace tra il vescovo e le città ¹³. Nel stesso mese il vescovo di Trieste «*juxta littus maris*» confermava la donazione della chiesa ed il luogo dei SS. Martiri al monastero di San Giorgio Maggiore di Venezia ¹⁴, che può significare che i veneziani intervennero in questa faida, apparentemente come alleati e protettori delle città istriane.

I documenti del 1150 dimostrano che i giuramenti di fedeltà erano dichiarati al nuovo doge a titolo di conferma dei contatti economici e politici già sviluppati nell'area dell'Adriatico settentrionale, in conformità con quanto disposto nelle *fidelitas* del 1145, nelle quali i rappresentanti capodistriani e polesi promettevano di rinnovare i loro giuramenti all'elezione di ogni nuovo doge. Solo l'atto del 1153 corrobora una ribellione polese e la stipulazione della pace tra la repubblica di Venezia e il popolo polese, a nome del quale giuravano fedeltà e pace i suoi rappresentanti comunali e il vescovo. Fu allora che i Veneziani circondarono Pola con cinquanta galere – e il documento in questione dimostra anche la misura del coinvolgimento del vescovo di Pola Varnerio nel conflitto, il quale s'impegna persino a recuperarne i danni – non nel 1150, come

¹¹ Ivi.

¹² P. KANDLER, *Notizie storiche di Pola*, p. 31, 76; C. DE FRANCESCHI, *L'Istria*, p. 107; B. BENUSSI, *Nel medio evo*, p. 372; G. DE VERGOTTINI, *Lineamenti storici*, pp. 87-88.

¹³ G. DE VERGOTTINI, *Lineamenti storici*, pp. 87-88.

¹⁴ P. KANDLER, *CDI*, I, p. 272.

afferma Benussi ¹⁵. Il rituale, come descrive l'atto di pace del 1153, riprendeva con gesti e parole il giuramento di fedeltà ¹⁶, che nel rituale e nella cerimonia pubblica era preceduto dal gesto dell'omaggio, cioè il gesto di umiltà (*flexibus genibus*) e conferma della subordinazione (*immixtio manuum*), tra signore e vassallo nel rito dell'investitura ¹⁷, e tra l'offeso e l'offensore nel sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti, e si concludeva, come si può supporre sia accaduto nel caso di Pola, nella terza fase, con il gesto di bacio di pace (*osculum pacis*) ¹⁸ come conferma della pace stipulata.

La presenza di un sovrano in Istria, il re inglese Riccardo Cuor di Leone, quando nel ritorno dalla terza Crociata – ove non erano corsi i migliori rapporti fra lui e i Veneziani – sbarcò a Pola nel dicembre 1192, continuando poi il viaggio per il Goriziano e i territori austriaci, fu forse uno dei pretesti per la rivolta polese nel 1193, come suggerirebbe anche all'epoca l'ormai profonda subordinazione ai Veneziani, mentre di una rivolta nel 1150 non ci sono prove sufficienti.

Il riconoscimento della potenza veneta nel 1145 non avvenne quindi senza tentativi di resistenza. Pola fu in questa la più accanita. Ribelle nel 1153, 1177 e nel 1193, quando «Enrico Dandolo ne fece diroccare le mura dal lato di mare» ¹⁹; sempre sottomessa, perfino saccheggiata, semidistrutta e costretta a dare ostaggi, aveva dovuto alla fine piegarsi e accettare nel 1198 un rettore veneziano: Ruggero Morosini, conte d'Ossero.

Nel mentre Capodistria, rimasta leale, ottenne nel 1182 il monopolio del commercio del sale sulle coste istriane per una durata di ventinove anni, diventando in tal modo l'unico porto tra Grado e Pola in cui poteva fare scalo un prodotto così importante. Fu questo uno degli elementi che contribuirono a rafforzare nel XIII secolo il primato economico e militare di Capodistria sulle altre città istriane.

¹⁵ B. BENUSSI, *L'Istria nei suoi due millenni*, p. 148.

¹⁶ P. KANDLER, *CDI*, I, p. 280.

¹⁷ Cf. JACQUES LE GOFF, *I riti, il tempo, il riso. Cinque saggi di storia medievale. Il rituale simbolico del vassallaggio*, Roma-Bari, Laterza, pp. 27-42. DARKO DAROVEC, *Cum lampulo mantelli: the ritual of notarial investiture: example from Istria*, «Acta Histriae», 22 (2014), pp. 481-489 (pp. 453-508).

¹⁸ Cf. DARKO DAROVEC, *Blood feud as gift exchange: the ritual of humiliation in the customary system of conflict resolution*, «Acta Histriae», 25 (2017), pp. 69-75 (pp. 57-96).

¹⁹ P. KANDLER, *Notizie storiche di Pola*, p. 32. Cf. B. BENUSSI, *L'Istria nei suoi due millenni*, p. 155.

Via via che la potenza di Venezia si rafforzava nella Dalmazia e nell'Adriatico inferiore, e miglioravano le sue relazioni coi Normanni, anche le città istriane estendevano il proprio commercio marittimo, e lo assicuravano colla stipulazione di *speciali trattati di pace e d'amicizia* colle varie città della Dalmazia. Un esempio lo abbiamo nel trattato di pace firmato in questo periodo di tempo fra Rovigno e Ragusa, rinnovato poi nel 1188. Anche Pirano allargava i suoi commerci nell'Adriatico inferiore, ed era arrivato a concludere un trattato di pace e di sicurezza con Spalato, rinnovato con speciale documento il 4 aprile 1192. Queste due città si giuravano reciprocamente pace e sicurezza tanto nelle persone, quanto nel naviglio che arrivasse nel loro porto. Se un Piranese offendeva uno Spalatino e si portava l'accusa ai magistrati di Pirano, questi dovevano fare giustizia entro 15 giorni secondo il diritto e la consuetudine di Spalato, se il reo si trovava a Pirano; e se fossero assenti da Pirano tanto l'uno che l'altro, il Piranese sarebbe stato citato in giudizio al suo ritorno e si sarebbe fatta giustizia entro 65 giorni, secondo gli antichi accordi. In base ai quali, le due città si obbligavano a mantenere la pace fatta e confermata secondo la consuetudine ed il diritto, senza alcuna frode od inganno. Tuttavia, gli storici non interpretano questi accordi come atti di subordinazione, ma solamente come cooperazione tra città autonome.

I trattati si devono rispettare, ma ciò non è successo sempre. Spesso per rivalità nei commerci, nella pesca e per altre risorse, per gelosia di predominio, anche fra le città istriane che avevano già stabilito buoni contatti, scoppiarono vere guerre. Lo dimostra la guerra fra Pirano e Rovigno del 1207. Dopo la data cronica e topica (4 gennaio 1207, Rovigno), il documento che testimonia queste vicende inizia: «*Cum lis et controversia et mortalis discordia inter habitatores Rubinii ex una parte, et abitoribus Pirani ex alia parte*» e conclude «*in eodem loco de voluntate sui Comunis ad praedictos Rubinienses causa componendae pacis venirent*»²⁰. La guerra e la pace sono quindi chiaramente indicate nel documento.

A quanto pare, in questa faida i Piranesi inflissero i danni maggiori, perciò Pirano s'impegnò a rimborsare a Rovigno un'indennità di 20 marchi d'argento (*XX marchas de argento*) per danni inferti, mentre i Rovignesi rinunciarono alla vendetta anche per conto delle generazioni

²⁰ P. KANDLER, *CDI*, II, a. 1208, p. 384.

future²¹. Fra le due città doveva sempre durare la pace, pena 100 marchi chi la violasse; sotto la stessa comminatoria le due città si garantivano reciprocamente libertà e salvezza («sani et salvi») dei beni e delle persone tanto entro la città, quanto in tutti i luoghi nei quali si estendevano le rispettive giurisdizioni (distretti).

È interessante anche il fatto che questo documento afferma che i Piranesi conclusero l'alleanza con i Rovignesi, ma «se quelli di Capodistria prendessero in qualsiasi tempo le armi contro Rovigno, i Piranesi non aiuterebbero in nessun modo»²².

Indubbiamente anche questo documento testimonia una variegata attività diplomatica in alto Adriatico nel basso Medioevo. La risoluzione dei conflitti (faide) tra singole comunità urbane era quindi basata sul principio di autonomia e in conformità con il sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti.

Le relazioni della Repubblica con Trieste e Muggia, che cercavano di sottrarsi alla sfera di influenza di Venezia, specialmente sul finire del XII secolo, erano alquanto più tese. La loro subordinazione a Venezia era questione di tempo e di un'occasione favorevole. E questa si presentò nel 1202. Partita da Venezia il dì 8 ottobre di quell'anno «la più bella flotta che mai avesse solcato l'Adriatico»²³, sotto il comando del vecchio doge Enrico Dandolo, per condurre i crociati in Terrasanta, essa gettò nel giorno seguente l'ancora nella rada di Pirano. Allora i Triestini ed i Muggesani, temendo che il doge approfittasse delle ingenti forze navali a sua disposizione per vendicare i torti che loro venivano attribuiti, preferirono scongiurarne il pericolo mandando un'ambasceria al doge stesso, offrendogli la piena sottomissione della città e dei suoi abitanti. Da Muggia venne il gastaldione Higelperto ed il giudice Bertaboo; da Trieste pure il gastaldione Vitale ed il giudice Pietro, accompagnati dai migliori e più influenti uomini della comunità.

Il doge li accolse benevolmente, e rispose loro che li riceveva tutti nella sua grazia, e ritornassero ad annunciare ai loro concittadini che tosto egli stesso verrebbe nella loro città. Si portò difatti a Muggia ed a Trieste, ove venne accolto con tutti gli onori dal clero parato dei suoi

²¹ *«Item quod filii ft. mortuorum donec venerint ad perfectam etatem Rubinienses ... eos eandem pacem firmam per sacramentum sub eadem pena illibata servare cogant, et hanc pacem per sacramentum jurare tenentur ex utroque loco se firmam illibatamque servare quilibet mansarius»*. P. KANDLER, *CDI*, II, a. 1208, p. 384.

²² Cf. *ivi.* B. BENUSSI, *Nel medio evo*, p. 395-396.

²³ *Ibidem*, p. 392.

ornati solenni, colle candele accese ed al suono festivo delle campane, e dall'intero popolo che si sottomise alla sua podestà. Convocati gli abitanti, Enrico Dandolo fece loro *giurare fedeltà* a sé ed ai suoi successori; piena sicurezza per i Veneziani nelle persone e nelle cose, ed esenzione da ogni dazio; la prestazione di tutte quelle servitù alle quali erano tenute le altre terre istriane; da ultimo, l'obbligo di tenere libero il mare dai pirati da Rovigno in su.

A Muggia giurarono questo trattato 204 persone, a Trieste 361, e fu steso uno speciale rogito notarile per ognuna delle due città, aggiungovi che la città di Muggia si obbligava a contribuire ogni anno con 25 orne di vino puro del suo territorio, e Trieste 50, e che ciascuna città si assoggettava al pagamento della multa di 100 libbre d'oro, qualora avesse mancato ai patti²⁴. La flotta veneziana coi crociati continuò poi il suo viaggio per Zara e Costantinopoli.

LA REPUBBLICA E L'IMPERO

Sul piano politico, il fenomeno delle *fidelitas* istriane è interessante anche dal punto di vista delle reazioni o della relazione dell'imperatore e dei suoi rappresentanti nei confronti dei giuramenti di fedeltà ai Veneziani da parte delle città istriane. Notiamo che nel 1145 era marchese d'Istria Engelberto III (1124-1173) del Casato degli Spanheim carinziani, che era allo stesso tempo anche marchese di Toscana, nominato direttamente dall'imperatore. Questo argomento è stato trattato più ampiamente da De Vergottini nel suo eloquente articolo *L'Impero e la «fidelitas» delle città istriane verso Venezia*. Analizzando gli accordi di pace tra Venezia e l'Impero, De Vergottini innanzitutto sottolineò il fatto che nel XII secolo l'imperatore e i suoi rappresentanti riconoscevano l'indipendenza della repubblica di Venezia, spiegandone poi le ragioni, che risiedevano principalmente nel successo commerciale della Repubblica e che, secondo lui, indussero a una debole reazione da parte delle autorità imperiali alla sottomissione delle città istriane al doge di Venezia; e questo persino durante il periodo di circa 15 anni che finì con la celebre pace di Venezia stretta tra Federico Barbarossa e papa Alessandro III nel 1177, quando i veneziani erano considerati il nemico (*inimicus*) dell'Impero²⁵.

²⁴ Cf. *Ibidem*, pp. 392-394.

²⁵ Proprio sulle pagine de *L'impero e la fidelitas*, De Vergottini dimostra chiaramente che, in base agli accordi di pace, l'imperatore o i suoi rappresentanti riconoscevano la so-

Questa duplice posizione delle città istriane nell'Alto Adriatico era probabilmente nell'interesse economico dei sovrani germanici, poiché permetteva un ampio commercio e la circolazione di merci e persone. Le crociate accelerarono ulteriormente il traffico nell'Adriatico; all'epoca, il doge veneziano era già sovrano di Venezia, Croazia e Dalmazia (*Dux Venetie Dalmacie atque Croacie*)²⁶, quindi di metà dell'Adriatico. Per preservare la propria posizione e sicurezza, le città istriane in quel periodo stipularono varie alleanze, accordi commerciali, trasferimenti di proprietà e molte altre relazioni sociali e culturali con gli abitanti del golfo mediterraneo più profondamente incuneato nell'area centroeuropea.

Fu soltanto dopo che i patriarchi di Aquilea soppiantarono i margravi istriani (1209) che l'atteggiamento amichevole dell'imperatore verso la repubblica di Venezia cambiò. Infatti, fu l'imperatore Federico II, appena dopo la sua incoronazione a Roma nel dicembre del 1220, che rilasciò al patriarca di Aquilea il privilegio con il quale proibiva, per la prima volta nei documenti imperiali, ai veneziani di porre «*terram Patriarchae censualem continue nec cogant homines ipsius sibi facere fidelitatem*»²⁷.

Ma questa era anche l'epoca della massima autonomia dei comuni, durante la quale Capodistria svolse un ruolo importante in un ampio contesto regionale, sia in relazione alla sovranità secolare dei patriarchi di Aquilea sia in relazione ai conti di Gorizia e alla repubblica di Venezia. Proprio quest'ultima riuscì a conquistare e detenere il dominio sull'Istria litoranea a partire dalla fine del XIII secolo, grazie soprattutto ai tradizionalmente stretti legami con le singole città istriane.

Questo, però, è già argomento per un altro trattato²⁸; ritorniamo ai

vranità della repubblica di Venezia: «basta rimandare al preambolo dell'ultimo patto veneto stretto allora dall'Impero, quello di Lotario III del 1136, che ripeteva letteralmente i patti veneti di Enrico IV del 1094 e di Enrico V del 1111, in cui il doge appare in veste di sovrano indipendente nella cerchia dei *cristiani principes* quale *rector del veneticum regnum e amicus* dell'Impero». G. DE VERGOTTINI, *L'impero*, p. 92. Per tutti i riferimenti ai *pacta veneta* (967-1220) vedi la loro edizione, a cura di LUDWIG WEILAND, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII (911-1197)*, e *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. MCXCVIII usque ad a. MCCLXXII (1198-1272)*, Francoforte, Monumenta Germaniae Historica, 1893 e 1896.

²⁶ P. KANDLER, *CDI*, I, p. 269.

²⁷ G. DE VERGOTTINI, *L'impero*, p. 97.

²⁸ Cf. MARCELLO GRECO, *L'attività politica di Capodistria durante il XIII secolo*, «Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», 49 (1939), pp. 1-46; DARKO DAROVEC, *Breve storia dell'Istria*, Udine, Forum, 2010, pp. 64-67.

dettagli dei patti di *fidelitas* stipulati tra le città istriane e la repubblica di Venezia nel XII secolo, in particolare quelli del 1145 e del 1150.

LE *FIDELITAS* ISTRIANE

Intorno alla metà del XII secolo, le città costiere dell'Istria, prime nel 1145 Capodistria (con Isola) e Pola (nonché Ossero, Veglia e Arbe), cominciarono a entrare in rapporti di *fidelitas* con Venezia, con i quali, è convinto De Vergottini, «si inizia per le città costiere un vero vincolo di vassallaggio sul mare verso la Repubblica». De Vergottini avvalora ulteriormente la sua tesi dichiarando: «come è chiaro dalla formula polese non siamo soltanto di fronte a una *fidelitas* limitata concettualmente al vassallaggio sul mare di una città dell'Impero verso Venezia, ma alla enunciazione di una *fidelitas* verso il doge del tutto analoga a quella delle città del Dogado, cioè di fronte a una vera sudditanza»²⁹ e paragonando questi processi a quelli presenti al tempo nel resto d'Italia: «Come si vede, questi rapporti tra le città istriane e Venezia possono e debbono [essere] avvicinati concettualmente ai rapporti di *comitatinanza* in cui proprio nel sec. XII in tutte le altre regioni del Regno italico comuni rurali e dinasti feudali venivano a porsi di fronte all'espansione territoriale dei comuni cittadini»³⁰.

De Franceschi è dell'avviso che i comuni istriani dell'epoca aspirassero all'indipendenza sia dai sovrani germanici sia dalla repubblica di Venezia, specialmente le due città istriane più importanti, Capodistria e Pola:

e potrebbe sembrare che a misura che per la crescente potenza di Venezia la libera navigazione veniva assicurata, avessero voluto pur esimersi dagli obblighi verso di lei pel suo protettorato, di cui riputavano di non aver più bisogno, e si lusingassero di poter infine sciogliersi dalla dipendenza tanto dei Marchesi che dei Veneziani.

De Franceschi poi continua che «anzi v'ha l'apparenza che a Capodistria balenasse l'idea di mettersi a questo scopo anche colla forza

²⁹ I *cives* veneziani erano vincolati da giuramento di fedeltà verso il doge, obbligati a fare *expeditionem, exercitum advetaticum*: Tutti gli *homines uniuscuiusque civitatis in finibus Venetiarum* dovevano *fidelitatem duci facere*. ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia 1900, p. 15. G. DE VERGOTTINI, *L'impero*, p. 91, n. 2.

³⁰ *Ibidem*, pp. 88-89.

a capo d'una confederazione delle città marittime; locche poi non ebbe effetto, perché Venezia domando con prontezza ed energia ogni moto a sé ostile delle città istriane, era sollecita di raffermare i suoi diritti»³¹.

Lo storico roviginese Bernardo Benussi potenzia ulteriormente i giuramenti di fedeltà del 1145, poiché secondo lui

è certo che fra Venezia e le città di Capodistria, Isola e Pola devono essere scopiate nel 1145 delle ostilità, se nel dicembre di quello stesso anno i rappresentanti delle nominate città dovettero recarsi a Venezia, e quivi giurare sopra i santi Evangelii perpetua fedeltà vera e leale a S. Marco, al doge Pietro Polani (1130-1148), a tutti i suoi successori, ed al comune di Venezia, come fossero esse altrettante città del dogado, obbligandosi per di più a rinnovare lo stesso giuramento all'elezione d'ogni nuovo doge, come usavano fare le altre città venete³².

Sia De Vergottini sia Benussi sia De Franceschi hanno, in questo contesto, evidentemente trascurato l'opinione di Kandler che «le città dovevano giurare la fedeltà a S. Marco e al Doge di Venezia, la quale però non era fedeltà del suddito»³³. Infatti, nella sua interpretazione Kandler parte dagli usuali rapporti feudali di fedeltà: «Ogni vassallo giurava fedeltà al proprio alto Signore, senza con ciò venire dispensato dalla fedeltà al Principe. Nel 1141 la città di Fano prometteva al Doge fedeltà, tributo, servizio di una galera, salva la fedeltà all'Imperatore»³⁴.

Le *fidelitas* istriane non erano, quindi, solo casi isolati; erano parte di più ampi processi sociali contemporanei, in particolare di associazione di comuni piccoli con quelli più grandi, che si svolgeva secondo le consolidate tradizioni giuridiche feudali. Inoltre, in queste analisi si deve tener conto anche del fatto che, secondo il diritto canonico e le consuetudini della Chiesa, i fautori dell'autonomia erano le comunità cristiane, con i loro vescovi alla guida, sebbene appartenessero sempre a qualche autorità superiore. Infatti, come voleva la tradizione e, soprattutto, come dettava il diritto feudale, l'atto stesso del giuramento di fedeltà si eseguiva nell'ambito del rapporto tra il signore e il vassallo. Tuttavia, secondo le percezioni ideologiche del tempo, il signore era so-

³¹ C. DE FRANCESCHI, *L'Istria*, p. 106.

³² B. BENUSSI, *Nel medio evo*, pp. 363-368.

³³ P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, p. 271.

³⁴ *Ivi*.

lamente un rappresentante di Dio, poiché il potere derivava dall'autorità divina, e questa poteva essere trasmessa solo attraverso gli emissari di Dio secondo la gerarchia: il papa, l'imperatore, i duchi (*dux*) e a scendere; nel primo cristianesimo il titolo di Signore era riservato esclusivamente a Dio. È in questo senso e in conformità alle consuetudini feudali, come riepilogate in breve da Kandler, che si dovrebbero interpretare le *fidelitas* istriane del XII secolo.

Così, in modo analogo alla città di Fano, nel 1145 Capodistria e Isola, nonché Pola, giurano fedeltà al doge di Venezia. Esaminiamo il contenuto di questi giuramenti, di cui Benussi fornisce forse il miglior riassunto³⁵.

Capodistria ed Isola promisero: 1. di armare una galera quando Venezia ne armasse quindici; se questa ne armasse un numero maggiore, non sarebbero egualmente obbligate che a quella galera soltanto. Se poi il doge, od il suo luogotenente, andasse, nell'interesse del comune, a guerreggiare al di qua di Ragusa ed Ancona, le due città dovrebbero prestargli aiuto con tutte le proprie forze; 2. di assicurare ai Veneziani piena sicurezza negli averi e possessi in tutti i luoghi da esse dipendenti; 3. se un Veneziano avesse a soffrire qualche danno dai loro conterranei, di fargli ottenere pieno indennizzo secondo l'uso della terra; 4. di osservare, per ultimo, i bandi emanati da Venezia sul frumento e i legumi, come li osservavano gli altri veneti.

I Polesani dal canto loro promisero: 1. che qualora Venezia armasse una squadra di quindici galere, essi ne armerebbero una a proprie spese in suo servizio: se la squadra contasse maggior numero di navi ne armerebbero soltanto una ogni quindici. Se Venezia avesse guerra nell'Adriatico al di qua di Ragusa e di Ancona, appena avvisati, si armerebbero in suo aiuto; se poi delle navi corsare od altre nemiche entrassero nel golfo da Pola in su per danneggiare Venezia, si porterebbero con tutte le loro forze contro il nemico; 2. che i Veneziani godrebbero a Pola e nel suo territorio piena sicurezza, come nella stessa Venezia; 3. che i Veneziani sarebbero esenti dal dazio del maiatico e dallo staio di vino, cui sino allora pagavano per ogni porta della città, e che godrebbero libera l'entrata e l'uscita, esenti da ogni aggravio, fatta eccezione del solo portatico; 4. che insorgendo lite fra essi ed i Veneziani, se un Veneziano citava in giudizio uno di Pola, si pronuncerebbe la sentenza secondo la *consuetudine polese*; se poi un Polesano recava danno a un Veneziano, si renderebbe

³⁵ B. BENUSSI, *Nel medio evo*, pp. 364-368.

a questi giustizia secondo l'uso del suo tribunale; 5. per tale ragione i Polesani dovevano assegnare al doge veneto ed al comune di Venezia, nella città di Pola, una casa onorevole vicino alla porta di S. Maria del Monastero in prossimità del porto, affinché quivi fosse la sede del suo tribunale (*sui domini iudicium*) ed in quella potesse albergare lo stesso doge, o qualunque altra persona fosse a lui piaciuto; 6. il doge giurava poi di proteggere ed aiutare i Polesani contro tutti i loro nemici sia per terra che per mare. Se il nemico assediava Pola per mare, il doge verrebbe a liberarla con tutta la flotta; se dalla parte di terra, le manderebbe in aiuto 100 uomini, o una galera, o una peata, come sembrerà più conveniente; 7. i Polesani dovevano, infine, godere a Venezia la medesima sicurezza per le loro persone e cose, come la godevano gli stessi Veneziani.

SUDDITANZA O ALLEANZA DELLE *FIDELITAS* NEL RITO CONSUETUDINARIO?

Considerati questi impegni reciproci, è un po' perturbante la posizione di Kandler, adottata poi sia da De Franceschi sia da Benussi e De Vergottini, che interpreta (in particolare) la *fidelitas* polese del 1145 come un atto di sommissione, una perdita grave a favore dei Veneziani, una ribellione e ostilità o, persino, guerra ³⁶ tra le città istriane e i Veneziani, fattori che avrebbero portato al giuramento delle *fidelitas* istriane. Non esistono riferimenti scritti né in relazione alla *fidelitas* capodistriana-isolana né a quella polese a qualsiasi controversia precedente, tanto meno a un conflitto aperto con vittime. È chiaro che si trattava per lo più di una riconferma di consuetudini e usanze espresse adesso in modo più moderno: con il rituale tradizionale e un documento scritto.

Inoltre, dobbiamo sapere che «le città litoranee anche al tempo della dominazione romana erano tenute a servizio e prestazioni per la flottiglia che teneva in custodia l'Adriatico» ³⁷. Per questa ragione la disposizione nelle due *fidelitas*, la capodistriana-isolana e quella polese del 1145, di contribuire all'equipaggio e all'armamento di una galera veneziana, qualora la marina veneziana decidesse di intraprendere una spedizione con più di 15 galere sulla linea Ancona-Ragusa, sicuramente non costituisce un grave tributo o sottomissione, ma solo un'organizzazione comune della difesa. Anche per quanto riguarda i tributi e altri do-

³⁶ B. BENUSSI, *L'Istria nei suoi due millenni*, p. 145.

³⁷ P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, p. 271.

veri derivanti dalle *fidelitas* del 1145, i Capodistriani con gli Isolani e i Polesi, nella maggioranza dei casi, si impegnarono a rispettare i rapporti di dipendenza già da tempo stabiliti; inoltre, così come i Veneziani a Pola sarebbero potuti essere processati secondo la consuetudine del loro tribunale, quindi quella veneziana, i Polesi potevano essere processati secondo la consuetudine polese a Venezia. Gli enunciati «in tempo sia di pace sia di guerra» («*in omni tempore pacis et werre*») e sull'uguaglianza degli istriani a Venezia («*in Venecia ita salvi et securi esse debent cum omnibus suis rebus velut ipsi Venetici*»), promettendosi assistenza reciproca nella difesa sul mare, impegnandosi i Veneziani a prestare aiuto mandando la loro flotta e 100 uomini qualora qualcuno avesse minacciato i Polesi in terra o in mare³⁸, suggeriscono che nel caso delle *fidelitas* istriane del 1145 si trattasse di vere e proprie alleanze secondo il diritto consuetudinario dell'epoca, espresse tramite lo stesso rituale, attraverso i gesti, le parole e i simboli rituali.

Infatti, non è molto probabile che tali giuramenti di fedeltà si eseguissero solamente mediante documenti scritti; si stipulavano pubblicamente, in accordo con il rituale, dopo di che il notaio o l'ufficio notarile competente stilava un verbale.

Sebbene il giuramento di fedeltà non fosse una novità particolare nel periodo esaminato, rappresentava comunque una delle caratteristiche principali dell'ordinamento feudale. Elementi "prefeudali" si colgono già nel basso impero romano, dove si costituiscono, per la progressiva impotenza dello Stato, veri e propri patronati nei latifondi; prefeudale fu anche l'uso, nel mondo germanico, di farsi "compagni" di un capo valoroso e anziano, legandosi a lui con giuramento di fedeltà. Nella Gallia merovingia (VII secolo), quando l'aristocrazia si inserì sempre più nei conflitti che si aprivano a ogni successione, le clientele armate assunsero rilievo nella gerarchia dei poteri; spesso si sopperì alla necessità di ripagare la fedeltà militare con la concessione in beneficio, senza cioè la corresponsione di un canone in natura o in denaro, di un possesso fondiario, un rapporto giuridico non ignoto al mondo romano. Con i Ca-

³⁸ «...manutenere et adiuuare contra eorum inimicos quum eos et Polam eorum civitatem obsederint per terram vel per aquam: si enim aliquando aliqua gens super eos veniens eorum civitatem navigio obsederint, tunc Nos cum nostro navigio eis succurrere ac nostra auxilia prebere debemus ad eorum inimicos debellandos et ab eis expellendos. Si vero a terra obsidionem eis posuerint, tunc eis cum centum hominibus succurrere debemus aut cum galea aut cum platis prout portunum nobis fuerit: ipsi quoque Polisani in Venecia ita salvi et securi esse debent cum omnibus suis rebus velut ipsi Venetici». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, p. 269.

rolingi, il mutuo rapporto di fedeltà e protezione tra signore e vassallo (il rapporto di vassallaggio) fu associato sempre più sistematicamente con la pratica della concessione vitalizia di un beneficio (o feudo) da parte del signore³⁹. Come abbiamo visto nell'esempio di Arbe e Veglia già nel X secolo, i giuramenti di fedeltà furono pronunciati anche dalle città.

Con l'imporsi del documento scritto, dal XII secolo in poi, il giuramento di fedeltà assunse un significato giuridico, simbolico e rituale ancora più importante, diventando parte integrante di secolari atti normativi scritti. Non possiamo sostenere che prima i documenti scritti non esistessero, ma ora il loro uso nella stipula di accordi si affermava con sempre più vigore nella vita sociale, senza dubbio sotto l'influenza del diritto canonico, del diritto consuetudinario e del riscoperto diritto romano.

Di regola le leggi scritte di quest'epoca aderiscono fedelmente al rituale consolidatosi nell'investitura dei re, dei cavalieri e dei notai e nel rituale di matrimonio (fidanzamento, fede, fedeltà) proposte in questo periodo dal diritto canonico in forma modernizzata⁴⁰. Il gesto giuridico di *fidelitas* si affermò anche nel rituale del sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti, noto sotto i concetti di faida, vendetta, *Fehde*, *vengeance*, *osveta*, *gjakmarrja* ecc., in cui il giuramento di fedeltà rappresenta una tregua tra le parti in conflitto, simboleggia l'amicizia e, in termini legali, definisce la cessazione di ostilità e il tempo necessario per svolgere le trattative per una pace permanente con l'intervento di mediatori e arbitri⁴¹.

In questi processi proprio i notai erano scelti come amministratori giudiziari, «capaci di fornire risposte concrete a chiunque volesse proteggere i propri interessi senza più ricorrere alle armi bensì alla legge», come si espresse Irnerio (1050-1130 circa), primo glossatore⁴². Il rito rimase parte integrante della vita sociale e continua a esserlo tuttora: non vi è, infatti, un presidente di Stato che non presti giuramento prima di entrare in carica.

³⁹ <http://www.treccani.it/enciclopedia/feudalesimo/> (ultimo accesso: 25/03/2018).

⁴⁰ Cf. D. DAROVEC, *Cum lampulo*, pp. 489-496.


⁴¹ Cf. CLAUDIO POVOLO, *La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento*, «Acta Histriae», 22 (2014), pp. 22, 31, 34 (pp. 21-56). D. DAROVEC, *Blood feud*, pp. 70-76.

⁴² MANLIO BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma, Il Cigno G. G. Edizioni, 2011, p. 71.

Quali erano le caratteristiche di questo rito? Possiamo apprenderle confrontando le investiture dei re, dei cavalieri o dei notai, ma si possono interpretare anche dal rituale rappresentato dal sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti⁴³.

Il rituale stesso, eseguito davanti a un pubblico, è un atto legale e pubblico collettivamente accettato e autorizzato, poiché viene universalmente approvato dalla comunità. Quindi, quei grandi rituali erano di interesse pubblico e radunavano masse di gente all'ora e luogo stabiliti⁴⁴. Una delle cerimonie più solenni era indubbiamente il rituale di riconciliazione, in cui l'(auto)umiliazione dell'offensore serviva quale punizione per il pregiudizio causato, dal momento che qualsiasi danno, qualsiasi offesa all'onore, verbale o materiale, come per esempio rubare o uccidere, veniva percepita come un'umiliazione e onta.

Violla de Sommières: Voyage historique et politique au Montenegro, Acte de la réconciliation publique, 1820, p. 338 (Wikimedia Commons, VDS pg390 Act de Réconciliation publique devant le Tribunal du Kméti.jpg).



La legalità e legittimità del rituale sono garantite dal pubblico presente alla cerimonia, la quale viene condotta in conformità con principi, gesti, frasi e oggetti conosciuti, che rappresentano un importante patrimonio culturale per ogni comunità. Particolarmente interessante nella

⁴³ Cf. DARKO DAROVEC, «*Turpiter interfectus*», *I signori di Momiano e di Pietrapelosa nel sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti del Duecento istriano*, «Acta Bullearum», III (2017), pp. 37-56. DARKO DAROVEC - ANGELIKA ERGAYER - ŽIGA OMAN, *The Language of Vengeance: A Glossary of Enmity and Peace*, «Acta Histriae», 25 (2017), pp. 402-414 (pp. 391-432). CLAUDIO POVOLO, *Feud and vendetta: Customs and Trial Rites in Medieval and Modern Europe, A legal-anthropological approach*, «Acta Histriae», 23 (2015), pp. 207-215 (pp. 195-244).

⁴⁴ PIERRE BOURDIEU, *Le sens pratique. La transgression déniée*, Paris, Les Éditions De Minuit, 1980, pp. 391-392.

vendetta di sangue o rito di matrimonio o anche, per esempio, nell'investitura di cavalieri e notai⁴⁵, è il fatto che la struttura base dei rituali, divisa in tre fasi, era composta da significati simbolici estremamente simili praticamente in tutte le parti del mondo. L'Europa del Medioevo e degli inizi dell'era moderna conosceva le seguenti fasi principali del rituale:

1. L'*omaggio*, un dono / un'offerta di servitù, l'accettazione della servitù / l'offerta di un anello di fidanzamento, l'accettazione dell'anello / il contro-dono, la reciprocità: offesa, contro-offesa – penitenza, compromesso; sempre espresso attraverso il gesto di umiliazione (*immixtio manum - flexibus genibus*).

2. Il *giuramento* (su libri sacri, croce, pietra ...): tregua / fidanzamento⁴⁶ – giuramento di fedeltà; giuramento di tregua / amicizia.

3. L'atto conclusivo: l'*investitura* (con scettro, spada, anello ...) / cerimonia di nozze, il bacio / la delibera della pace (*amor*), anch'essa conclusa con il *bacio della pace* (*osculum pacis - amor*), che spesso porta al *matrimonio* o almeno alla fraternità e assunzione del ruolo di padrino⁴⁷ tra i rappresentanti delle parti in faida per raggiungere la «convivialità e per rinnovare e riconfermare vincoli di sangue e alleanza»⁴⁸.

⁴⁵ Cf. DARKO DAROVEC, *Auscultauerint cum notario: notai e vicedomini istriani all'epoca della Repubblica di Venezia*, Venezia, Cafoscarina, 2015, pp. 53-67.

⁴⁶ *Fidancia seu treuga*: ROLANDINUS RODULPHI DE PASSAGERIIS, *Summa Totius Artis Notariae*, Venezia, 1546 (Ristampa anastatica a cura dei Consiglio nazionale del notariato, Bologna, Forni, 1977), p. 158v.

⁴⁷ EDWARD WESTERMARCK, *The Origin and Development of the Moral Ideas*, London, Macmillan and Co., vol. I, 1906, pp. 74-99.

⁴⁸ WILLIAM IAN MILLER, *Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law and Society in Saga Iceland*, Chicago - London, The University of Chicago Press, 1990, p. 80. Un esempio interessante del 1785 viene riportato da FRANZ MIKLOSICH, *Blutrache bei den Slaven*, Wien, Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe, 1888, pp. 190-194 (pp.127-210), che descrive come due tribù montenegrine decisero di riconciliarsi di fronte alle autorità veneziane dopo una lunga faida (le aree costiere del Montenegro appartenevano all'Albania veneta). Il risarcimento venne definito esclusivamente in un numero di fraternità e padrini necessari quale garanzia di pace. Un altro argomento interessante di questo caso è la presenza delle autorità veneziane, considerando che in altri paesi veneziani, in conformità con la politica della centralizzazione dell'autorità (giudiziaria), tale prassi era proibita, perseguitata e punita da almeno due secoli. Cf. CLAUDIO POVOLO, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre Edizioni, 1997, pp. 147-227.

Il rituale comincia e finisce con la reciprocità e con la mediazione comunitaria. Il rituale dell'omaggio veniva esercitato non solo nelle questioni religiose, ma anche in quelle amministrative e legali; attraverso l'umiliazione / umiltà esprimeva il sistema dei valori delle società o ne rispecchiava le norme; pertanto, il sistema di risoluzione dei conflitti aveva in realtà il ruolo di coesione sociale. Non sorprende, quindi, che l'omaggio stesso, il dono, come fase rituale della cerimonia, assumesse sempre la posizione primaria⁴⁹. E proprio come nell'omaggio, anche nel sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti possiamo identificare i gesti rituali dell'umiliazione, penitenza e supplica del perdono, e possiamo stabilire che nella tradizione cristiana è possibile vedere come le pratiche penitenziali si rifacciano a questo rituale⁵⁰. Nella storiografia medievale non c'è più dubbio che l'omaggio sia in effetti parte della cerimonia che esprime penitenza e umiltà e, d'altra parte, anche reciprocità e uguaglianza⁵¹.

La reciprocità si eseguiva o tra il signore e il vassallo, nel caso di investitura feudale, o, nel sistema di risoluzione dei conflitti, tra l'offeso che aveva subito il torto e l'offensore che l'aveva fatto. E i giuramenti di *fidelitas* istriani alla repubblica veneta o al doge di Venezia, che nelle vesti di rappresentante di un comune importante e autonomo assumeva il ruolo del signore (*dominus*), dovrebbero essere interpretati anche in questo contesto. Questa prassi è chiaramente confermata nella chiusura dell'atto di giuramento di fedeltà dei Capodistriani e Isolani, dove è scritto che il documento fu compilato nella curia del doge Pietro Polani alla presenza del suo giudice e consigliere⁵². Possiamo immaginare che

⁴⁹ *Caerimonia in terra domini concedentis generaliter habebat ut manifestum obsequium sit, e.g. Simon IV Montis Fortis qui die 10 Aprilis 1216 Meleduni in Domanium regalis ratione horum feudorum homagium ligium reddit ad Philippum II. Ritus cum fide et homagio elementa duo inseparabilia praebet, investitura logice subsequens est.* <https://la.wikipedia.org/wiki/Homagium>. Omaggio è un segno o dimostrazione di rispetto o devozione a qualcosa o qualcuno, a volte dato con una semplice dichiarazione, ma spesso anche con qualche riferimento più indiretto, artistico o poetico. Per esempio, un uomo potrebbe rendere omaggio a una donna, onorando così la sua bellezza e altri attributi. [https://en.wikipedia.org/wiki/Homage_\(arts\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Homage_(arts)).

⁵⁰ Cf. GEOFFREY KOZIOL, *Begging Pardon and Favor, Ritual and Political Order in Early Medieval France*, Ithaca-London, Cornell University Press, 1992. STUART CARROLL, *Revenge and Reconciliation in Early Modern Italy*, «Past and Present», 233 (2016), pp. 101-142.

⁵¹ J. LE GOFF, *I riti*, pp. 42-65.

⁵² *Actum est in curia Domini nostri Petri Polani Ducis in presentia iudicum et sapientium eius.* P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, p. 270.

la scena richiamasse quella del dipinto di Domenico Tintoretto sulla resa di Zara;



Domenico Tintoretto: Resa di Zara. Wikimedia Commons.

oppure quella del doge Grimani che riceve gli ambasciatori di Persia.



C. e G. Caliari: il doge Marino Grimani riceve gli ambasciatori persiani. Wikimedia Commons.

Ma se nel dicembre del 1145 Capodistria e Isola mandarono a Venezia una loro delegazione⁵³ a rendere omaggio al doge, il doge veneziano Pietro Polani andò a Pola per ricevere l'omaggio dei Polesi. Nel documento polese dello stesso anno e mese (dicembre 1145) manca l'indicazione di chi lo ha redatto, ma poiché è conservato negli archivi veneziani e sottoscritto da importanti rappresentanti del comune polese,

⁵³ La delegazione composta da «*Almericus Gastaldio et Adalperus notarius et Rentulfus judex*» agiva nel nome e per conto del «*populus Justinopolis idest Caput Istriae et cum Insula*». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, p. 270.

possiamo dedurre che sia stato composto dal notaio della Cancelleria ducale. Che il doge veneziano Pietro Polani fosse presente in persona a questa cerimonia a Pola lo conferma il fatto che nel documento polese il doge sia menzionato già all'inizio, quando l'intero popolo polese gli giura fedeltà⁵⁴, e ancor più l'enunciato dell'ultimo paragrafo, nel quale il doge si impegna, a nome dell'intero comune veneziano, a difendere i Polesi contro tutti i loro nemici, che venissero per terra o per mare⁵⁵. Alla fine del documento posero le loro firme, a nome dell'intera comunità polese: «Henricus Comes. Pencius Locopositus. Andreas de Locoposito. Ursus. Petros Sclavus. Polianus Odiberti filius. Andreas Malavolta. Adam. Arpus de Tribblo. Otto de Rantolfo. Odiberto filius Domini Andree. Johannes Masaro Judex. Arthuiccus Judex et universus Populus hoc sacramento firmavit»⁵⁶.

Dal documento si capisce come in quell'occasione fosse stata organizzata una vera e propria cerimonia secondo la consuetudine dell'epoca, nella quale i Polesi, oltre agli impegni di soccorso reciproco, dedicarono al doge di Venezia e ai suoi successori un palazzo, «che poi ha nome di palazzo ducale⁵⁷». Questo era probabilmente il motivo principale per

⁵⁴ «*Nos quidem Populus Polisanus de Civitate et omni Comitatu a maiore usque ad minorem qui ad iusiurandum faciendum aptus est ab hodierno in antea usque in perpetuum integram fidelitatem super Sancta Dei Evangelia iuramus Deo et Beato Marco Apostolo et Evangeliste ac D. Petro Polano Duci Venetiarum sive tocius Venetie Comuni...*». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, p. 268.

⁵⁵ «*Nos autem Petrus Polanus Dei gratia Dux Venetie Dalmacie atque Croacie cum nostro Comuni Veneciarum sub sacramento securitatis stabilimus Polisanos nostros fideles manuteneare et adiuuare contra eorum inimicos quum eos et Polam eorum civitatem obsederint per terram vel per aquam...*». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, p. 269. Cf. DE FRANCESCHI, *Note storiche*, p. 106. Nei giuramenti di fedeltà delle città istriane del 1150 è scritto chiaramente che questi sono stati pronunciati a Domenico, figlio del doge Domenico Morosini (*Dominicus Mauroceno*), e Marco Gradonico, Capitano dell'armata navale veneziana, che «visitarono» le città istriane a nome del doge. Cf. G. R. CARLI, *Antichità*, pp. 269-272. Nel documento polese del 1145, invece, il doge compare nominato in prima persona.

⁵⁶ Nella sua nota a questo documento Kandler spiega anche la presenza di un conte: «Nella Carta comparisce siccome Conte un Enrico, del quale possiamo credere non fosse già Conte specialissimo di Pola, ma Conte dell'Istria, come i Conti d'Istria erano contemporaneamente Conti della Karsia. Fino a che durò la Repubblica di Venezia, cioè fino al 1797, il Podestà di Pola portava titolo di Conte di Pola. Tre erano le Contee, l'una della Karsia o di Trieste dal Timavo alla Dragogna, l'altra la Contea d'Istria dalla Dragogna al Leme di Rovigno, la terza dal Leme a Pola e questa aveva nome di Contea di Pola». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, p. 269.

⁵⁷ P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, pp. 268-269.

il quale avevano fatto venire il doge a Pola, mentre i Veneziani, con la loro visita, mostrarono rispetto per la «capitale allora e la principale città dell'Istria per popolazione ed ampiezza di territorio»⁵⁸, cogliendo l'occasione anche per rafforzarvi la loro posizione giudiziaria e militare.

CONCLUSIONI

Possiamo pertanto concludere che esisteva un interesse reciproco per un commercio sicuro e un'attuazione più efficace della difesa in mare e in terra. Se provassimo ad attualizzare gli sviluppi di allora, potremmo paragonarli al processo della formazione dell'Unione europea, solo su un'area più ristretta. Neanche le altre disposizioni in atti del 1145 e del 1150 suggeriscono alcuna controversia precedente o addirittura un conflitto; se ci fosse stato, i documenti avrebbero sicuramente contenuto qualche riferimento alla controversia o al conflitto e alla riconciliazione, come appare per esempio nel già citato documento del 933⁵⁹, sancito, oltre che dal marchese d'Istria Wintero, anche dai Polesi, Cittanovesi, Piranesi, Capodistriani, Muggesani e Triestini, oppure come è evidente dal documento del 1153, quando il clero e il popolo polese sancirono la pace con i Veneziani⁶⁰. In nessuna parte dei documenti del 1145 e del 1150 si menziona una pacificazione.

Nel caso del giuramento di fedeltà del 1145 si trattava quindi di stringere un'alleanza per l'organizzazione del controllo delle rotte marittime commerciali, naturalmente riconoscendo a Venezia il ruolo di guida in virtù della sua grandezza e organizzazione militare e politico-amministrativa più ramificata. Ciò è corroborato dal fatto che non solo i Polesi giurarono fedeltà, ma anche il doge di Venezia, in nome del comune veneziano, giurò di garantire loro sicurezza (*sub sacramento*

⁵⁸ C. DE FRANCESCHI, *L'Istria*, p. 106.

⁵⁹ «*Cum nos Uuinthierius et homines nostri invasimus res proprietatum...*». «*pax cum nobis et cum nostro populo esset, et negocia Venetici cum Ystriensibus exerceret, sicut soliti fuerant facere. [...] ut pro Christi amore pacem faceret, et malum pro malo non redderet, sed, qui in contra legem factum haberet, secundum sententiam pacti emendaret*». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 933, p. 157.

⁶⁰ «*...de iniuria et dampno quod Nobis intulistis cum galeis quinquaginta nostra culpa...*» «*...quia personas tam nostras quam uxorum et filiorum et filiarum iure belli captas...*» «*sine aliqua datione et violentia tenemus firmam pactionem et transactionem etiam per sacramentum...*». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1153, p. 280.

securitatis) contro ogni nemico sia in mare sia in terra e avvalorò il proprio impegno citando concretamente le misure previste. Oltre a questo impegno, il doge garantì ai Polesi a Venezia la medesima sicurezza in tutti i loro averi e possessi come la godevano i Veneziani⁶¹. I giuramenti di fedeltà si pronunciavano sempre al signore, e il doge era il signore dell'Istria, come le autorità imperiali gli riconoscevano almeno dal 933⁶².

Nemmeno i giuramenti di fedeltà delle città istriane del 1150 (Parenzo, Rovigno, Umago, Cittanova e Pola) contengono cenni di controversie o conflitti o pacificazione⁶³. Trattano solo del giuramento di fedeltà, com'era consueto nell'investitura dei cavalieri o vassalli o nella concessione dei feudi. Le città dell'Istria s'impegnarono allora a contribuire alla difesa comune con determinati tributi e con la partecipazione alle spedizioni militari (navali) sulla linea Ancona-Zara, ma a capo dell'intera organizzazione della difesa vi erano i Veneziani. Inoltre, i Polesi furono incaricati di provvedere alla sicurezza sul mare tra Medolino e Rovigno e di inviare i "ladri" catturati, insieme alle loro imbarcazioni, al doge⁶⁴. La peculiarità dei giuramenti di fedeltà del 1150 sta nel fatto che furono presentati al doge a nome del popolo sia dai rappresentanti del comune sia dal vescovo o dai suoi rappresentanti, al contrario dei giuramenti di Capodistria con Isola, e di Pola, del 1145, che furono presentati solamente dai rappresentanti del comune. Fu forse per questo che gli storici istriani, in particolare Benussi⁶⁵, supposero che nel 1150 ci fosse stata una ribellione sotto la guida del vescovo polese Vernieri, presunto membro del partito imperiale nella città. Ad ulteriore conferma di ciò citavano il fatto che nel febbraio del 1149 l'imperatore Corrado

⁶¹ «...*si enim aliquando aliqua gens super eos veniens eorum civitatem navigio obsederint, tunc Nos cum nostro navigio eis succurrere ac nostra auxilia prebere debemus ad eorum inimicos debellandos et ab eis expellendos. Si vero a terra obsidionem eis posuerint, tunc eis cum centum hominibus succurrere debemus aut cum galea aut cum platis prout portunum nobis fuerit: ipsi quoque Polisani in Venecia ita salvi et securi esse debent cum omnibus suis rebus velut ipsi Venetici*». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1145, p. 269.

⁶² «...*ut pro dei omnipotentis amore intermitteret se ad dominum Petrum, eminentissimum Ducem...*». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 933, p. 157.

⁶³ Cf. G. R. CARLI, *Antichità*, pp. 269-273.

⁶⁴ «...*& si a Medolino usque Ruignum aliquem latronem in mari senserimus, cum si possumus capere debemus, & cum tota navi D. nostro Duci mandare debemus...*». G. R. CARLI, *Antichità*, p. 272.

⁶⁵ B. BENUSSI, *Nel Medio evo*; pp. 371-372. B. BENUSSI, *L'Istria nei suoi due millenni*, pp. 147-148. B. BENUSSI, *Pola nelle sue istituzioni*, pp. 126-127.

III, condotta a fine la seconda Crociata e di ritorno dal suo viaggio dalla Grecia lungo l'Adriatico, sbarcò a Pola, d'onde, per la via di terra, continuò per Aquileia e per la Germania. L'imperatore probabilmente suscitò nella città una certa atmosfera antiveneziana, ma in base ai documenti disponibili non è possibile affermare che ci fossero state controversie, tantomeno numerose navi veneziane affondate in Istria, come sostiene Benussi⁶⁶, e neanche pacificazioni come conseguenza di conflitti.

Dati gli impegni reciproci in questi giuramenti, non possiamo neanche parlare di alcuna particolare umiliazione delle città istriane; sicuramente gli storici istriani menzionati furono portati a supporlo per via del rituale del giuramento di fedeltà eseguito, che comprendeva l'atto di umiliazione caratteristico della penitenza (*flexibus genibus*); qui però si trattava di gesti rituali che certamente confermavano la posizione superiore e subordinata dei partecipanti, ma facevano parte integrante del solito rito di stipulazione di atti giuridici. Come sottolineato già da Le Goff, nel rito del giuramento erano sempre presenti la disuguaglianza e l'uguaglianza: la fedeltà si giurava all'istanza superiore (signore), quando questi l'accettava, veniva a stabilirsi un rapporto di parità e di impegno reciproco⁶⁷. Nei giuramenti di fedeltà delle città istriane degli anni 1145 e 1150 questo rapporto di impegno reciproco è espresso in maniera esplicita.

Possiamo, tuttavia, affermare con certezza che nell'anno 1153, invece, si assistette per davvero a conflitti e pacificazione tra i Polesi e i Veneziani, e così anche nel 1193. Il documento del 2 aprile 1153 ne fornisce una testimonianza lucida, confermando la nostra ipotesi che nel 1145 o nel 1150 tali eventi non si ebbero. Questo documento recita chiaramente che i Polesi, con in testa il vescovo, giurano fedeltà e stringono la pace con il doge di Venezia, poiché questi era stato forzato ad attaccarli, per colpa loro, con 50 galere⁶⁸. Venezia costrinse Pola alla pace

⁶⁶ Per l'anno 1145 B. BENUSSI, *L'Istria nei suoi due millenni*, p. 371; per il 1150 IDEM, *Nel medio evo*, p. 148.

⁶⁷ J. LE GOFF, *I riti*, p. 33.

⁶⁸ «...*Nos omnis Populus Pollensium cum clero et cum omni Comitatu a minimo usque ad maiorem, post fidelitatem quam fecimus Deo et Beato Marco Evangeliste et tibi Domino nostro Dominico Mauroceno Dei gratia Duci Venetie sive tocius Venetie Comuni finem facimus firmum tibi et tuis successoribus pacto et transactione communi voto, pari voluntate et sine coactione, de iniuria et dampno quod Nobis intulistis cum galeis quinquaginta nostra culpa, tam in rebus ecclesiasticis et thesauro quam et mundanis et propriis nostris bonis et de actione in bonorum raptorum et condicione quod ad rem competeat recuperandam. Insuper paciscentes et transigentes pacto firmamus...*». P. KANDLER, *CDI*, I, a. 1153, p. 280.

e al pagamento del risarcimento anche prendendo in ostaggio numerosi Polesi, tra cui donne e bambini ⁶⁹. Nei giuramenti di fedeltà del 1145 e 1150 non c'è traccia di cose simili.

È un dato di fatto che questo periodo è quello in cui i singoli comuni, in base alla loro tradizione, prosperità economica, grado di autonomia interna fondata sul diritto consuetudinario e con i primi atti giuridici scritti esercitarono i propri diritti nei confronti del papa e dell'imperatore o dei loro incaricati, come anche nei confronti di altri comuni, grandi e piccoli, nelle loro immediate vicinanze. Oltre alle controversie e conflitti che portavano a numerose e vere e proprie guerre tra le città ⁷⁰, vi si formavano anche svariate alleanze. È in questa luce che vanno visti gli eventi legati alla stipula di *fidelitas* tra le città istriane e Venezia. L'atto stesso di *fidelitas* deriva dalla consuetudine dell'epoca della stipula di contratti, che si svolgeva nell'ambito delle tradizioni del rituale e della cerimonia dell'investitura degli imperatori, dei re, dei cavalieri, dei notai e di altri pubblici ufficiali, ma anche nel sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti.

Ma sono proprio gli accordi conclusi con le città istriane, con Capodistria già nel X secolo, e poi soprattutto i giuramenti di fedeltà nel XII secolo, che permisero ai Veneziani di assumere il predominio totale su gran parte della penisola istriana, in particolare su tutte le importanti città costiere, dal XIII e XIV secolo (Pola 1331) in poi, fino al 1797. E proprio i patti stretti con le città dell'Istria dal X secolo in avanti aprirono la strada a Venezia per la formazione del proprio *Stato da mar*.

⁶⁹ «...preteera quia personas tam nostras quam uxorum et filiorum et filiarum iure belli captas immunes servastis ...». Ivi.

⁷⁰ Cf. per contratti di pace tra Pirano e le comunità vicine nel XIII e XIV secolo DARJA MIHELIC, *Mediators in Mediaeval Agreements on the Borders of Civic Territories: North-Western Istria in the 13th and 14th Centuries*, «Acta Histriae», 25 (2015), pp. 309-332.

INDICE

RITA TOLOMEO, <i>Presentazione</i>	7
BRUNO CREVATO-SELVAGGI, <i>Venezia, una storia spaventosamente universale</i>	9
<i>Programma</i>	13
DANA CACIUR, <i>Tangled affairs. The Morlachs and the negotiations for the border of Sebenico / Šibenik and Traù / Trogir (mid. 16th century)</i>	19
DARKO DAROVEC, <i>I giuramenti di fidelitas delle città istriane nel XII secolo</i>	21
EMRAH SAFA GÜRKAN, <i>Il bailaggio e la diplomazia d'informazione fra Venezia e Istanbul</i>	51
ANTONIO TRAMPUS, <i>Lo Stato da mar da patrimonio veneziano a europeo: i lavori di Louis-Antoine Cassas nel contesto napoleonico (1797-1802)</i>	53
GIOVANNA PAOLIN, <i>Vescovi veneziani fra convergenza e conflitto: un caso istriano</i>	55
NORA LAFI, <i>Mercanti veneziani ad Aleppo e autorità locali dalle cronache arabe e dagli archivi ottomani</i>	71
ANDREW VIDALI, <i>Protagonisti minori. Amministrazione locale e giustizia nella periferia di Cipro a metà XVI secolo</i>	73
KATERINA B. KORRÈ, <i>The Economic Administration of a Possession on the borders: Venetian Cyprus</i>	89
ERIC DURSTELER, <i>Clissa 1596: Revolt and Religion in Early Modern Dalmatia</i>	91
GUGLIELMO ZANELLI, <i>Relazioni di fine mandato dei Capi da mar</i>	93
SOTIRIS KOUTMANIS, <i>Social and Economic relationship of Greeks with Schiavoni and Albanians in 17th Century Venice</i>	99

DUJE JERKOVIC, <i>Un conte in missione alla corte del Pashà: un contributo alla conoscenza della diplomazia veneziana nei Balcani ottomani nella seconda metà del XVII secolo</i>	105
DONAL COOPER, <i>Lorenzo di Marino / Lovro Dobricevic of Cattaro: The legacy of Venetian Gothic painting in 15th-century Dalmatia</i>	107
ANGELIKI TZAVARA, <i>Dalle vigne di Napoli di Romania a Venezia: il commercio di uva passa tra intervento statale e iniziativa privata, seconda metà XIV-prima metà XV secolo</i>	109
LORENZO CALVELLI - FRANCESCA CREMA, <i>Sulle rotte della Serenissima. Iscrizioni greche e latine dallo Stato da mar nell'antico Museo Nani</i>	125
STEPHAN SANDER-FAES, «To avoid the costs of litigation, the parties compromise...». <i>Crime, Extrajudicial Settlement, and Punishment in Venetian Dalmatia, c. 1550</i>	127
DESPINA VLASSI, «Governare i regni di Ulisse»: un'impresa ardua	159
BENEDETTO LIGORIO, <i>La rete sefardita e il commercio tra Ragusa e Venezia (1580-1596)</i>	169
SABINE F. FABIJANEC, <i>Moneta falsa in Adriatico orientale: legislazione e traffico (XIV-XVI sec.)</i>	185
DIEGO CALAON, <i>Cocci, mura e leoni. La memoria e il patrimonio archeologico dello Stato da mar nell'Albania veneta</i>	207
MARCO ROMIO, <i>Un'opera assai spetiosa et difficile: l'amministrazione veneziana della Maina nel XVIII secolo</i>	209
GIULIA GIAMBONI, <i>Modone, Corone</i>	211